

N° 98 Leg. Gen.



Ord. N° 123

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III^o
per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione presso l'Alta Corte di Giustizia, ha pronunciato la seguente
Ordinanza

Considerato che con sentenza del tribunale di Roma con le funzioni commerciali del 26 agosto 1906 su richiesta del comune Luigi Bocchi, consigliere di amministrazione dell'Istituto italiano di assicurazione sulla vita ad ammortamento fondiario, fu di questo dichiarato il fallimento, e il P. Ministero, ai termini dell'art. 696 cod. comm. iniziò il relativo procedimento penale, nel quale si presentò coinvolto il conte Sig. Alceo Massaroni, Senatore del Regno.

Ché disposta dal giudice istruttore una perizia, che fu compilata, e raccolte talune deposizioni testimoniali, il predetto magistrato formulò i seguenti capi d'imputazione:

1°) Imputati. Parisi Gustavo, Massaroni conte Alceo, Piccentini conte Pio e Corti ingegnere Antonio. di avere in Roma antecedentemente al luglio 1906, come promotori dell'Istituto italiano di assicurazione sulla vita, simulando un versamento di L. 180 mila, indotto Vincenzo Cimino e Proto marchese Visconti a versare L. 10 mila per ciascuno. (art. 246 cod. comm.)

- 2^a) Imputati. I suddetti Massarucci, Piacentini e Conti di bancarotta fraudolenta a norma dell'art. 563 cod. comm. per aver ommesso con solo l'indicazione del capitale versato sugli atti, pubblicazioni ecc. della Società.
- 3^a) Imputati. I medesimi Massarucci, Piacentini e Conti di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 564 n. 1. cod. commercio per non aver tenuti regolarmente i libri prescritti.
- 4^a) Imputato il solo Massarucci del delitto di cui agli art. 417 e 419 cod. pen. per essersi appropriato, con, vertendola a proprio profitto, della somma di L. 3000. che doveva versare alla cassa dell'Istituto.

Reati commessi in Roma nel luglio 1909. -
Che essendosi tra gli imputati, come si è detto, un Senatore del Regno, il conte Massarucci, furono gli atti, nello interesse di tutti i coimputati, trasmessi all'Alta Corte di Giustizia, per ragion di competenza.

Considerato essere necessario premettere all'esame degli atti processuali d'istruzione compiuti una duplice osservazione, allo scopo di rendere più chiara e agevole la conclusione, alla quale è nostro pensiero pervenire. E la prima osservazione è che, al seguito del concordato proposto dall'Istituto fallito ed omologato, è intervenuta la doppia sentenza del tribunale di commercio del 2 luglio 1909 e 1^a aprile 1910, che ai termini dell'art. 589 cod. comm. ha dichiarato prima revocata la sentenza dichiarativa del fallimento anche rispetto al procedimento penale, nei riguardi del Senatore Massarucci, Contini Piacentini ed altri, e poi ha accertato l'adempimento degli obblighi assunti col concordato, il che importa, pel disposto dell'articolo 561 detto codice, che l'azione penale per tutti i capi di bancarotta semplice, è ormai estinta.

L'altra circostanza è che in tanto la cognizione dei reati di cui si tratta, rispetto a tutti gli imputati, fu deferita all'Alta Corte di Giustizia, in quan-

to tra essi figura un Senatore del Regno, il Conte Massarucci, dal che manifestamente segue che se contro costui non dovesse più procedersi penalmente, non potrebbero gli altri imputati, estranei affatto al Senato, essere distratti dai loro giudici naturali, ai quali per conseguenza dovrebbero essere rimandati; ora è che questa Commissione debba esaminare prima se abbia a farsi luogo a procedimenti contro del Massarucci, e soltanto, nel caso affermativo, decidere poi sulla sorte degli altri imputati. Una ulteriore illazione discende dalle premesse osservazioni, e la quale va qui in ispecial modo dichiarata, ed è che questa Commissione non deve ora rilevare tutte le numerose irregolarità che nello svolgersi della vita dell'Istituto furono commesse, perché deve occuparsi soltanto di quelle che, secondo il codice di commercio, assumono la figura di fatti repressi da penale sanzione.

Ciò premesso è mestieri fermare quegli elementi di fatto posti in luce dalla istruttoria, e necessari per emettere il giudizio sulla responsabilità o meno del Massarucci, e all'uopo si osserva:

Che il 20 aprile 1905 con istrumento per Notaio Uginio Tranquillini si costituì, qui in Roma, una società anonima per azioni dal titolo "Istituto italiano di assicurazione sulla vita ad ammortamento fondiario", con capitale iniziale di L. 200 mila, diviso in 2000 azioni da L. 100 ciascuna, le quali tutte furono sottoscritte nel modo seguente:

Corsei Gustavo	azioni N°	1500
Senatore Alceo Massarucci	"	100
Corsei march. Carlo	"	10
Conti prof. Antonio	"	50
Mariotti cav. Antonio	"	5
Arteseri Francesco	"	5
Filippori Ignazio	"	40
Filippori Vittorio	"	30

Pilotton march. Enrico	azioni	10
Marducci Prota Vifonti	"	100
Cimini Vincenzo	"	100
Massari Cav. Alfonso Maria	"	5
Giovannelli Alfredo	"	5
Martini Prof. Antonio	"	5
Cervelli Angelo Raffaele	"	10
Pellegrini Evarantotti Lorenzo	"	5
Piacentini Comm. Pio	"	20

Fuono nominati amministratori, fra gli altri, l'on. revole senatore Augusto Basselli e anche l'on. Massarucci con la qualità di Delegato a procedere a tutti gli ulteriori atti occorrenti alla costituzione della Società. L'on. senatore Ottavio Lucchini fu nominato consulente legale.

Si dichiarò versato il primo versamento delle azioni sottoscritte in L. 20.000 depositate presso la Banca d'Italia, ma in realtà tale somma era stata sborsata per acquisto fatto delle rispettive 100 azioni da Cimini e Prota Vifonti, i quali si erano a tale acquisto determinati, per l'assicurazione loro data dai promotori della Società, che sarebbero stati nominati, come veramente furono, il primo cassiere e l'altro segretario.

Il programma di questa Società, di cui ideatore era stato il Comm. Parisi e collaboratori i fratelli Filippini, a volerlo sinteticamente riassumere, può dirsi consistere in ciò, che l'assicurato sceglieva un tipo di casa, o villino che l'Istituto avrebbe costruito, e che sarebbe rimasto di proprietà esclusiva di esso assicurato, al termine dell'assicurazione, ovvero agli eredi di lui, se fosse deceduto durante tal termine, e intanto l'assicurato avrebbe mensilmente pagata una rata nella quale si comprendevano, con gli oneri, il premio d'assicurazione, gli interessi, le tasse, le spese di manutenzione ecc. ecc.

Considerato che la Società ebbe vita assai breve,

e più che disordinata, davvero scompigliata, come si rileva dalle numerose deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Con la prima di esse, presa a 12 giugno 1905, si diede mandato al Massarucci, che doveva associarsi il Parisi, di proseguire le trattative di unione con la Compagnia Nazionale assicuratrice, che avrebbe ceduto il proprio portafoglio all'Istituto, e in effetti il Parisi continuò le trattative, le condusse a termine, e con la successiva deliberazione del 24 giugno il Consiglio di amministrazione approvò il contratto e fissò la provvigione, che poi fu esatta dal Parisi. Il contratto con la Compagnia, che in seguito si dimostrò fatto in via di esperimento, ed ebbe termine nel gennaio 1906, fu disastroso per l'Istituto che rimase in debito di £ 23 mila.

Seguì la deliberazione 8 luglio, con la quale si deliberò l'aumento del capitale sociale da 10 a 20 milioni, si nominò Parisi Consigliere d'amministrazione e Direttore generale (carica questa seconda che Parisi si riservò di accettare) e su richiesta di lui di valutare il conferimento dei suoi progetti tecnici e finanziari, il Consiglio gli attribuì lire 180 mila in azioni liberate di prima emissione (val dire tutte quelle sottoscritte nell'istrumento 20 aprile 1905, eccetto quelle di Prato e Cimino) oltre tanti altri vantaggi. Il Parisi presentò pure in quel giorno il suo contratto di lavoro, per quale gli si assegnò uno stipendio di 18 mila lire all'anno aumentabile, tante indennità di viaggio e tanti altri emolumenti. Si nominò l'on. Senatore Baccelli capo del collegio della Società.

Con la deliberazione immediatamente successiva del 5 agosto, sull'apporto dei compromessi dei terreni edificatori che faceva Parisi, si deliberò che l'acquisto da parte dell'Istituto sarebbe stato approvato caso per caso, ma intanto si stabilì

il modo di ripartizione della pluralità dei prezzi tra Parisi e l'Istituto.

L'assemblea generale a 8 agosto 1905 approvò tutto quanto il Consiglio aveva deliberato, e per quello che si riferiva a Parisi, a condizione che l'accettazione della carica di Direttore generale da parte di lui avesse luogo non più tardi del 31 dicembre di quell'anno 1905. Questa accettazione non si verificò mai, non ostante una doppia proroga concessa al Parisi dal Consiglio di Amministrazione fino al 31 marzo 1906. (Deliberazioni 3 e 31 gennaio 1906). Tuttavia il Consiglio, anche prima del 31 dicembre 1905, ritenne che le 1800 azioni di prima emissione erano già coperte e passate a disposizione di Parisi fin dall'ottobre 1905, che i progetti tecnici e finanziari di lui erano passati in proprietà dell'Istituto, e quindi autorizzò il Cassiere a consegnare a Parisi le 1800 azioni, il che fu fatto (deliberazioni 8 e 23 dicembre 1905). -

Intanto ritenuta, come si è detto, coperta la prima emissione, il Parisi espose al Consiglio che fin dall'agosto 1905 erasi recato in diverse piazze italiane ed estere per la lancia della seconda emissione, la quale cominciò ad effettuarsi nel novembre dello stesso anno 1905.

Non occorre dire partitamente di quanto altro accadde in seguito, tornando bastevole notare: che, pur non avendo il Parisi accettata la carica di Direttore generale, altro novello contratto, a patti vantaggiosi per lui, fu stipulato, e fu nominato altresì membro del Comitato tecnico per 11 anni: che molti impiegati, con sperpero di denaro, furono assunti a servizio dell'Istituto, anche nelle provincie: che la cassa sociale trovavasi a tale rivolta che il Parisi con lettera 11 gennaio 1906 mise a disposizione della Società 1200 azioni di prima emissione, allo scopo di agevolare le operazioni, salvo ben inteso che si ven-

Dessero per conto suo alla pari e gli venisse acce-
ditato il valore in denaro o in azioni di seconda
emissione: che i fratelli Filippini, che fin dal ago-
sto 1905 si erano dimessi, per trovarsi uno di essi
coinvolto in altra procedura di fallimento, furono,
dopo pochi mesi, richiamati, sempre con larghi sti-
pendi: che l'assemblea generale nel 26 aprile votò
all'unanimità un ordine del giorno proposto dal
car. Cerretti, col quale si approvò tutto quello che il
Consiglio aveva deliberato relativamente agli apporti
di Paris, cioè cessando dei progetti tecnici e finan-
ziari e compromessi di terreni: che parecchie con-
venzioni erano di stringere l'Istituto con i signori
Pacini, Pinella, coi bandieri sacerdoti di Torino,
ma non giunse mai a concludere nulla di defi-
nitivo.

Considerato più specialmente quello che dagli
atti emerge sul conto del Senatore Massarucci che
egli fece parte della Società dalla costituzione di
essa 20 aprile 1905 al 2° febbraio 1906, giorno in
cui vennero accettate le Dimissioni da lui presen-
tate; che anche durante tal tempo non prese parte
alle deliberazioni del Consiglio dal gennaio al febbraio
1906; che egli compiuti gli atti accorrevi per la le-
gale costituzione della Società, ritirò, come era auto-
rizzato a fare, il primo versamento in £ 20 mila deposi-
tato presso la Banca d'Italia, e, pagate come
tutte le spese in circa £ 9000, depositò la rimanen-
te somma presso la Banca Commerciale, somma
che poi in varie volte ritirò; che i Sindaci Mariotti
e Corsi, fin dal cadere di Dicembre 1905, con più
verbali, avvertirono il Consiglio d'amministrazio-
ne della negligenza ed inattività del Consigliere delega-
to Massarucci che censuravano grandemente per la
incompletezza dello impianto della contabilità, per la
mancanza del libro dei soci, per avere solo appena
cominciato il libro maestro, e il giornale di conta-

bilità tenuta regolare soltanto fino al 24 ottobre; per esservi mandati sfermati d'indagini necessarie; per la mancanza d'indirizzare nella direzione della Società; per esservi in copia - lettere non ridamate; per mancato versamento alla cassa sociale di L. 2607.4/ residua somma del primo Decimo, e, concluderemo i Sindaci, trattarsi di uno stato di cose assolutamente inammissibile. Sull quali mancanze i Sindaci Marretti e Becchi insistettero con lettere del 4 e 12 gennaio 1906 e, ricordato il mancato deposito di L. 2600, che Massarucci aveva promesso di fare, aggiunsero avere egli di fatto abbandonata la carica di consigliere delegato e del non poterne più ritenere.

Il Consiglio tuttavia deliberò prima della indennità speciali al Massarucci, poscia ne sospese la liquidazione, e da ultimo revocò tale sospensione e accettò le dimissioni dal Massarucci presentate.

Tra le carte e documenti sequestrati presso l'Istituto, in seguito alla dichiarazione di fallimento, si trovarono dei fascicoli di azioni di prima emissione depositate con la indicazione di rappresentare la estrazione data dai seguenti Consiglieri d'amministrazione: Comini, Piacentini, Sili, Corsi, Becchi, Conti, Spada. In queste azioni però, eccetto quelle di Spada e Sili, le aveva fornite il Corsi, il quale, come attestano Cimino e Proto Vignati, ne aveva date gratuitamente anche ad essi.

La voluminosa e accurata perizia eseguita ha accertati, oltre le numerose irregolarità commesse nell'amministrazione della Società, ma che non rientrano nella ipotesi prevista dal codice di commercio come reati, questi altri fatti e cose:

- 1.) La mancanza del libro dei soci. La non regolare tenuta del libro giornale, per esservi cominciate le registrazioni il 26 luglio 1905 e poscia neppure tenuto al corrente giorno per giorno (art. 21 cod. com.)

e per essersi fatte abrasioni, sebbene senza inten-
zione dolosa (art. 10, 854, 863 cod. comm.). La esistenza
di un copia lettere non viduata, nonché di un Dupli-
cato di esso dal 5 novembre 1905 al 12 febbraio 1906.

2°) Che in atti e lettere della Società è segnatamente
in certificati provvisori di seconda emissione si
era omessa la indicazione del capitale versato (ar-
ticolo 104 cod. comm.)

3°) Che si era in certificati provvisori di prima emis-
sione e in quelli definitivi di seconda falsamente di-
clarato che il capitale era stato interamente versato
(art. 863 n. 2 cod. comm.).

Oltrepassando poi i limiti entro i quali avrebbe do-
vuto contenersi l'opera loro, i periti formularono al-
tre i seguenti altri capi d'imputazione:

A) Essere il comun Parsi, con la complicità del conte On.
Massarucci, del comun Pio Piacentini e fig. Antonio Con-
ti, come promotori principali della Società, respon-
sabili del reato di cui all'art. 246 cod. comm., per avere
con la simulazione dello apporto Parsi, cui fu dato il
valore di L. 180 mila, ingannato il cessionario Ciminio e
il segretario Prota Vignanti inducendoli a versare li-
re diecimila per ciascuno.

B) Essere tutti i sottoscrittori della prima emissione
responsabili di avere convertito in proprio profitto
il come versamento del primo diecimila le lire Ventimila
dei signori Prota e Ciminio.

C) Essere Massarucci, Piacentini e Conti responsabili
ai termini dell'art. 246 cod. comm., per avere con la
falsa asserzione dell'eseguito versamento delle azioni
di prima emissione, ottenuto sottoscrizioni e versa-
menti di seconda emissione.

D) Quanto al solo Massarucci, poi si ascrive l'ap-
propriazione indebita di L. 3000 circa, recitata somma di
quella depositata presso la Banca commerciale, e
non consegnata alla cassa dell'Istituto.

Il giudice istruttore però non seguì in tutto i periti,

non avendo (come si è detto in principio di questa
ordinanza) elevati a capo d'imputazione ciò che i
periti indicavano sotto le lettere B e C testè riferite.
In base ai censurati elementi, questa Commissione
considera che il Conte Massarucci è imputato di fatti
commessi in qualità di Consigliere delegato di una
società anonima per azioni. Egli è ben certo che
gli amministratori della società anonima non sono
coinvolti nel fallimento della società mercantile, ma
però, per determinati fatti, sono puniti come il
commerciante fallito. Ed è per questo che nel capo
2° del titolo 8° del libro 3° del codice di commercio l'epi-
grafe è « Dei reati di persone diverse dal fallito ecc. »
e se la pena è pel commerciante fallito e per gli am-
ministratori della società anonima è la medesima, in
quei determinati casi, la logica non nega che la giu-
stizia voglia che agli amministratori si applichino tut-
te quelle disposizioni, che in pro dei commercianti
falliti sono scritte nel codice di commercio, le qua-
li siano intese ad influire in un modo qualsiasi
sulla pena o sull'azione penale; e però agli ammi-
nistratori responsabili di fatti che son puniti come
quelli costituenti bancarotta semplice, si applica l'ar-
ticolo 839, come del resto nella specie han fatto le
sentenze del tribunale del 2 luglio 1909 e 1° aprile 1910.

Considerato che i fatti rilevati dai periti enunciati
sotto i n° 1° e 2° poco innanzi riferiti, e che questa
Commissione ha riscontrati negli atti istruttori, ca-
dono sotto le sanzioni degli art. 140 del cod. di commer-
cio - mancanza del libro dei soci - 2° e 874 n° 1 irregola-
re tenuta del libro giornale, abbozzioni non dolo-
re in taluni punti del medesimo, non regolare tenuta
dei copia lettere - 104 omessa indicazione del capitale
versato in atti della società.

Ora l'art. 863 sanziona che nel caso di fallimento
di una società anonima gli amministratori e i
direttori sono puniti giusta la prima parte dello

art 861, cioè per bancarotta semplice, e non ower,
various le disposizioni di numerosi articoli, tra i
quali sono puntualmente indicati gli art. 104, 140,
874 no 1; e poiché per i reati di bancarotta sempli-
ce al Conte Massarucci, amministratore dell'Istituto,
furono dalla sentenza del tribunale in sede commer-
ciale accordati i benefici di cui all' art. 839, tra i
quali la revoca della sentenza dichiarativa di falli-
mento anche rispetto al procedimento penale, così
e d' uopo, per i reati sopra menzionati, dichiara-
re non farsi luogo a procedimento ai termini
dell' art 14 del regolamento giudiziario del Senato.

X Considerato relativamente al reato ipotizzato dall' ar-
ticolo 246 cod. comm. che i periti opinarono, siccome
poco sopra è detto, che i signori Cimino e Proto Vi-
sconti fossero stati indotti dal Parsi con la compli-
cità di Massarucci, Piacentini e Conti, come promou-
tori principali della Società, ad acquistare azioni della
medesima e versarne il relativo prezzo in lire diecimila
per ciascuno, per la simulazione dello apporto
Parsi, cui fu dato il valore di L. 180 mila; ma invece
l' ufficio d' istruzione di questa città, formulò que-
sto capo d' imputazione (giacchè qui ripeterlo) nei
seguenti termini: "Imputati Parsi, Massarucci, Pia-
centini e Conti di avere anteriormente al luglio 1901
come promotori dell' Istituto, simulando l' esistenza
di un versamento di L. 180 mila, indotto Cimino e
Proto a versare lire 10 mila per ciascuno".

Considerato che senza qui fare veruna indagine
di dritto intorno al se e quando possa aver luo-
go l' applicazione dell' art. 246 cod. di comm. ad una
società costituita simultaneamente come fu l' Istitu-
to di assicurazione, del quale trattasi, egli è certo
che dagli atti istruttori compiuti da questa Com-
missione non è risultato verun elemento a cari-
co del Massarucci. In vero la fonte più sicura
alla quale si può attingere la notizia dei fatti

(per quanto anche essa non potrebbe mai sfuggire all'analisi critica sempre, massime poi nei processi penali) non può essere che la deposizione delle persone direttamente ed esclusivamente interessate, nel dire, nella specie, Cimino e Proto, ora nelle varie deposizioni di costoro non una sola volta si legge, sia pure un accenno, all'aver il Massarucci non che trattato con essi, per l'acquisto delle azioni, ma non pure parlato mai coi medesimi anteriormente alla costituzione della Società; ed è ben notevole che lo stesso della lire ventimila fatto da Cimino e Proto fu anteriore all'istromento di costituzione della Società, tanto che quella somma era stata già depositata presso la Banca d'Italia, e figurò come il primo versamento di tutte le azioni sottoscritte. E qui non è spesso rilevato, che, alla lettura dell'istromento, nel quale il danaro del Cimino e Proto ebbe figura del versamento per le 2000 azioni, essi nulla in contrario opposero, tacquero, e non fecero alcuna riserva verso gli altri sottoscrittori (Dichiarazioni di Cimino, Proto, del notaio stipulatore dell'atto sig. Virgilio Crunquillino e altri intervenuti nell'istromento).

Dal che chiaro emerge come quella imputazione che i periti (eccettuando il loro mandato, giova ripeterlo) vollero indicare, e che poco innanzi è stata riferita alla lettera B, è del tutto inesistente, poiché non può seriamente parlarsi di appropriazione indebita, quando colui, al quale la cosa appartiene, consente che figurì nell'interesse di altri.

Coloro ai quali Proto e Cimino si direbbero, prima della costituzione della Società, giunta la loro deposizioni, furono i Filippini e Parsi, e dagli atti si raccoglie che essi furono gli organizzatori, i promotori della Società; che se essi poi nei discorsi tenuti con Cimino e Proto, affermarono che della Società costituenda avrebbero fatto parte altre persone rispettabili, tra le quali nominarono il Massarucci, ed

pei suoi precedenti, pel suo grado sociale, per la dignità senatoria di cui è rivestito potera ispirare una maggior fiducia nella buona riuscita della Società, ciò è affatto estraneo al Massarucci e non significa punto che egli sia stato uno dei promotori di essa, e meno che mai che abbia potuto indurre Cimini e Proto all'acquisto delle azioni. Invece che il Filippucci Ignazio ed il Parsi abbas detto ai due te, ste nominati; alle cariche sociali, promesse e poi conferite veramente a Proto e Cimini ecc. sono cose di cui questa Commissione non deve occuparsi, dovendo il suo compito, si ripete, limitarsi ad esaminare la responsabilità del Massarucci, la quale, come fin qui si è osservato, non è in nessuna guisa provata per questo carico, pel quale questa Commissione deve dichiarare non farsi luogo a procedimento. R

Considerato sulla imputazione di avere il Massarucci falsamente indicato il capitale versato sui certificati promissori di prima emissione e su quelli definitivi di seconda emissione, essere innanzi tutto necessario stabilire in punto di fatto in che consiste il reato represso dal 2° dell'art. 863. Essi sono cose, sono punite giusta il 2° capoverso dell'art. 861 (vale dire come la bancarotta fraudolenta) gli amministratori e direttori delle società anonime se hanno falsamente indicato il capitale sottoscritto o versato. La indicazione quindi che è punita secondo questo articolo è quella fatta falsamente: ora non è a credere che qualsiasi affermazione non corrispondente alla realtà delle cose costituisca, secondo la mente del legislatore, la falsità voluta punire con questo articolo; la inesatta affermazione fatta per errore, per negligenza, per un non corretto apprezzamento delle cose scevra però di malizioso proposito è certamente falsa nel senso di essere non conforme alla verità, ma non è quella falsa dichiarazione, che la legge punisce, perché questa non reprime penalmente ogni dichiarazione difforme

dal vero, ma solo quella che ha i caratteri che la legge stessa prescrive; ed è perciò che la nota distin-
zione tra i diversi casi di bancarotta semplice e fran-
dolenta sta in questo che i primi sono da aprirsi
se a colpa, e sono puniti, quando si verifica il fal-
limento, i secondi sono fatti dolosi: occorre quin-
di il dolo per verificarsi l'ipotesi del n. 2 dell' art.
863. E che così vada inteso questo articolo si ren-
de manifesto allorché lo si metta a riscontro con
l'articolo 104 dello stesso codice di commercio. In
fatti anche con questo articolo il legislatore prescrive
doversi negli atti delle società anonime indicare il
capitale secondo la somma effettivamente versata, il
che vuol dire che la indicazione non precisa, non esatta
del capitale versato, minore o maggiore che sia, non
corrispondendo alla verità, costituisce violazione della di-
sposizione di legge; ma questa violazione, appunto
perché non è figlia del dolo, è punita ai termini del
la prima parte dell' art. 863 con le pene della bancarot-
ta semplice.

Se dunque tanto nel caso dell' art. 104, indicazione della
somma versata non conforme alla verità obbiettiva, quanto
nel caso del n. 2 dell' art. 863, falsa indicazione del capitale
versato, si ha la difformità tra la dichiarazione e la
realtà delle cose, e se per contrario evorre la diffe-
renza di penalità tra le due ipotesi, è forza conclu-
dere, come già fu detto, che la ragione di tal differente
sanzione penale è riposta in ciò, che nell' art. 104 si ip-
otizza il fatto come derivante da colpa, e in quella in-
vece del n. 2 dell' art. 863 il fatto è riguardato come
prodotto da dolo.

Considerato, applicando le premesse osservazioni al
caso concreto, che la indagine che occorre fare è
se il Massarucci abbia dolosamente, val dize con piena
consapevolezza di affermare un fatto da lui ritenuto
veramente falso, dichiarato nei certificati promissori
di prima e in quelli definitivi di seconda emissione, e,

sera stato il capitale iniziale interamente versato.

E all'uopo va rilevato, essersi a bello studio, sebbene assai sommariamente, riferito nella prima parte di questa ordinanza il contenuto di non pochi deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, perché dalle stesse già bastevolmente emerge che il Com. Parsi fu non soltanto l'ideatore della Società, ma ne promosse l'attuazione, la regolò, ne aveva in precedenza preparato lo svolgimento almeno per primi tempi, pur cercando di evitare possibili future responsabilità. Ma una maggiore dimostrazione è offerta da non pochi circostanze, tra le quali si vogliono enunciare le seguenti: che Parsi nominato consigliere d'amministrazione, nella seduta 8 luglio 1907 accettò tale carica, ma non si presentò mai con tal veste nelle tornate del Consiglio, alle quali però quasi sempre prese parte, sotto la figura di invitato ad assistere:

Alle mentre nella deliberazione 13 giugno 1907 si disse darsi incarico al Consigliere delegato Massarucci di proseguire insieme con Parsi le trattative per l'unione della "Compagnia regionale assicuratrice" all'Istituto di assicurazione, la verità è che le trattative da più tempo antiche alla costituzione dell'Istituto erano state iniziate, condotte, e poi proseguite dal solo Parsi con l'allora Presidente della Compagnia On. Senatore Augusto Broccoli, come vien chiaro non soltanto dalle deposizioni del sig. Pietrosanti, che era il Direttore della Compagnia assicuratrice e del Coen, ma dal duplice fatto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione, immediatamente successiva a quella ora ora indicata, fu Parsi e non Massarucci, che riferì sulle trattative concluse, le quali menarono all'approvazione del contratto, e fu a beneficio di lui votata la provvigione dell'uno per cento sui valori ceduti dalla Compagnia, provvigione che il Parsi più volte riscosse:

che nella seguente seduta 8 luglio, il Parsi chiese

un processo per l'apporto dei suoi progetti tecnici e finanziari, e questo gli venne fissato (senza che si potesse esservi fatta discussione al riguardo) nella ingente cifra di £ 110 mila in azioni liberate, con che rimarrebbe assorbito tutto il capitale di prima emissione, eccetto le 200 azioni pagate da Cimino e Proto:

Che con la stessa deliberazione 8 luglio il Parsi fu nominato Direttore Generale, ma mentre si ribellò di accettare tal carica, fu sollecito invece a presentare il contratto di lavoro, inerente, come poi si fece alla carica di Direttore, per il quale, senza specificare gli obblighi, furono invece fissati tanti proventi per Parsi, oltre uno stipendio di ben Lire 18 mila all'anno, aumentabile successivamente. Quest'ultimo fatto dimostra che Parsi voleva e sapeva che sarebbe stato nominato Direttore, e che aveva all'uopo già appreso il suo contratto di lavoro:

Che anche quando il Parsi dichiarò di non accettare la carica di Direttore Generale, con la deliberazione del 24 febbraio 1906, si stabilirono a suo vantaggio emolumenti larghissimi:

Che al Parsi si fecero, come si peritè rilevarono dai mandati, pagamenti anticipati di non poche e non piccole somme:

Che nell'Istituto si faceva quello che il Parsi voleva, il che non solo risulta dalle deposizioni di Cimino, Mariotti, Cosu, On. Comandini ed altri, ma dai fatti:

1) che Cimino e Proto Viscardi, che per la loro nomina rispettiva a cassiere e segretario dell'Istituto avevano trattato anteriormente alla costituzione della Società, soltanto col Parsi e coi Filippini, si trovarono eletti a tali cariche nell'istromento 20 aprile 1906 (consegnato in bozza al notaio Ugo Bracquellini) senza votazione da parte degli azionisti (Deposizioni di Cimino, Proto, Arcucci, Ugo ed altri).

2) E che Parsi, senza alcuna autorizzazione dell'Assem.

blea dei soci o del Consiglio di amministrazione chia-
mo a Bruxelles il Signor Vico Mantegazza affinché
cooperasse con lui per ottenere fondi per l'Istituto e
fue pagare dall'Istituto al Mantegazza le spese in
L. 500 (Descrizione di Mantegazza, Massarucci e man-
dato di pagamento n. 201 della perizia)

Considerato che messa così in evidenza la figura
del Parsi (pur tralasciando molti altri rilievi, pe-
roché qui la Commissione non può occuparsi del
comune Parsi se non in quanto l'opera sua abbia po-
tuto influire sul Massarucci) non può non scorgersi
subito il grande accudimento che il Parsi dovette eserci-
tare sul Massarucci, tanto che il capitano Marcelli, di-
ce costui vittima del Parsi, e l'on. Comandini lo dice
rimproverato dal medesimo; oltre a ciò non può non
tenersi conto:

- A) Della spiccata superiorità d'ingegno e di perizia ne-
gli affari commerciali del Parsi rispetto al Massarucci;
- B) Della convinzione in cui tutti dovevano essere di ave-
re il Parsi fatta costituire con sciesta di proposito
la società per conseguire un vantaggio economico
non soltanto per i soci, ma principalmente e principalmen-
te per lui.
- C) Dell'aver la società fin dall'inizio avuto come con-
sulente legale l'on. Senatore Odoardo Inghini avoca-
to valoroso, che trapassò poi al cedere di gennaio 1906.
- D) Dell'essere stata l'Assemblea dei soci del dì 8 agosto
la quale approvò gli apporti di Parsi e i relativi
patti di corrispettivi presieduta dal Senatore Augusto
Bacelli, che avendo un posto elevato tra gli ar-
menti del foro romano, affidava della regolarità delle
operazioni e dei deliberati da lui diretti.
- E) Del trovarsi nei certificati portanti la frase "azioni
interamente versate", la firma del Massarucci sempre
preceduta da quella del predetto onorevole Bacelli. Le
quali due firme inoltre trovansi apposte anche in
molti certificati che non furono mai rilasciati ad

almeno, il che vuol dire sottoferitti in sostanza.

F) Dell' avere il Massarucci, nel dichiarare la sua non conoscenza in materia, affermato esser sicuro della legalità di quanto faceva, perché seguiva il Baccelli nel quale riponeva piena fiducia.

G) Dall' essere stata ritenuta legale la seconda emissione anche da altri avvocati, come dal sig. Urbano Ubaldi, uno dei confidenti della Società.

Ora, tutto ciò ponderato, non potrebbe questa Commissione ammettere con sicurezza che il Massarucci ebbe chiara e perfetta coscienza che il pagamento degli apporti di Paris, fatto con le azioni di prima emissione, fosse illegale, e non avesse valore di sorta, e che in conseguenza le dette azioni, date in corrispettivo degli apporti, non costituissero un versamento del capitale. Potrà ben vero un dubbio sorgere nell' animo del Massarucci sul momento in cui il pagamento a Paris poteva ritenersi legalmente fatto, perché prima del 31 dicembre 1905 (termine fissato dall' assemblea) Paris non aveva dichiarato di accettare la carica di Direttore Generale; ma il dubbio sarebbe rimasto per lo meno annullato dalla circostanza che il Consiglio si più riprese (deliberazioni 8 e 23 dicembre, quest' ultima, è bene notarlo, con l' intervento dell' on. avv. Sventoni Baccelli) aveva ritenuto che gli apporti di Paris erano fin dal precedente mese di ottobre, passati in proprietà del Istituto.

Ad ogni modo rimane sempre nella Commissione il convincimento del difetto di elementi di prova bastevoli per ritenere nel Massarucci la certa credenza della illegalità del pagamento fatto a Paris con le azioni di prima emissione, ed in conseguenza non lo si può rimandare a giudizio, ma bisogna, per questo carico, dichiarare non farsi luogo a procedimento per difetto di sufficienti indizi.

Con le fatte osservazioni rimane anche eliminato

quel carico che i periti vollero formulare sotto la lettera C dianzi trascritta, perché il dolo del Massarucci e altri, falsamente dichiarando versato il capitale di prima emissione, avrebbero ottenuto sottoscrizioni alla seconda, non è già additare un fatto diverso dalla dichiarazione scritta sui certificati, ma solo una conseguenza che tale dichiarazione ne avrebbe potuto produrre o produrre. Ora essendo si ritenuto esser dubbio che quella dichiarazione, che sarebbe la causa, fosse dolosa, è logicamente impossibile ritenere che invece dolosa fu la conseguenza, che naturalmente da quella causa sarebbe scaturita.

Considerato che, non potendosi, per gli esposti motivi, rinviare a giudizio il Massarucci per carichi ascritti in comune con gli altri individui estranei al Ruato, debbono sulla Corte di costoro provvedere i giudici ordinari, ai quali all'uopo gli atti vogliono rimandare.

Considerato che il carico di appropriazione indebita di circa lire 2600, aperto unicamente al Conte Massarucci, consisterebbe nel fatto che, avendo egli ritirata man mano, dal luglio all'ottobre 1905, dalla Banca commerciale tutta la somma da lui ivi depositata, quale Consigliere d'Amministrazione Delegato, la versò parzialmente alla cassa della Società, trattandosi presso di sé, per un certo tempo, le suddette L. 2600, le quali poi, al seguito di richieste reiterate, e anche vivaci promosse, conseguì al cassiere Cimino in biglietti da lire cinquecento ciascuno.

Considerato che le sole circostanze di fatto, che possono dirsi puntualmente dimostrate, in ordine alla imputazione in esame, sono queste: che l'ultima partita della somma depositata presso la Banca commerciale fu dal Massarucci ritirata il 9 ottobre 1905 (foglio 64 vol. 3°): che la somma fu poi consegnata dal Massarucci al cassiere Cimino. Quando vera,

mente avvenire una tale conseguenza; quale veramente fu il motivo che indusse Massarucci a trattenerla presso di sé la somma son circostanze non bene accertate. Infatti il Pietrafanti, il De Nara, il capitano Mariotti, che parlano della consegna della somma alla cassa dell'Istituto, non precisano quando ciò ebbe luogo. Il caviere Cimino, al quale il denaro fu consegnato, depone che forse lo fu tra il novembre e dicembre 1905, ma un verbale dei Sindaci del 12 dicembre accerta che a quel giorno la somma in parola non era in cassa, e vi è la deliberazione del Consiglio del 28 gennaio 1906, nella quale si legge che il Massarucci, ritenuto presso di sé i versamenti del Consiglio, la cassa, facendone tardiva restituzione il giorno 26 nell'ora pomeridiana. Ora la parola cassa può fare argomentare che anche la somma, di cui si tratta, fu restituita il 26, ma, si ripete, se certo è il fatto della consegna della somma al Cimino, il giorno in cui la si fece non è bene accertato.

Circa i motivi dell'omesso versamento del denaro da parte di Massarucci, il Pietrafanti (foglio 17), il De Nara (f. 11), il Mariotti (f. 53), pur non ben precisando le cose, deposero che il Massarucci, a spiegazione del suo operare, adducendo anche il diritto di lui a conseguire indennità, che gli spettavano per le funzioni di Direttore da lui esercitate di fatto, e dovere della somma ritenuta disputare non già con gli impiegati dell'Istituto, ma col Consiglio di amministrazione. Il Cimino nulla in proposito riferisce. Il Massarucci poi nel suo interrogatorio, evidentemente per cercare di eliminare dal fatto suo anche il bisness, di cui è meritabile, afferma che egli non credette depositare la residua somma, di che trattasi, per tema che il sig. Corsi, ispettore amministrativo, l'avesse stornata ad uso diverso dal pagamento degli impiegati, a quel tempo annunziata,

ti e del fitto dei locali.

Accanto però alle incertezze accumulate, vi è un fatto notevole, che deve ben ponderarsi per decidere se il danno del Massarucci vi siano tanti elementi di prova da autorizzare il rinvio di lui ad un pubblico giudizio. È il fatto è questo: è certo che del mancato trattamento della rivista somministrata alla cassa sociale, i Sindaci Colonnello Corsi e capitano Mariotti, avvertirono il consiglio d'amministrazione, con verbale del 21 dicembre, e con altro di due giorni dopo tornarono a denunziare le irregolarità, le irregolarità, la trascuranza dell'amministrazione del Massarucci; ciò nondimeno, nel 3 gennaio 1906, cioè undici giorni dopo, il Consiglio di amministrazione, che non poteva ignorare le acts dei Sindaci, anzi certamente doveva saperle, deliberò una indennità di £ 300 mensili al consigliere delegato, più una indennità speciale di £ 200 allo stesso Massarucci; per i servizi straordinari resi all'Istituto nei primi mesi della sua formazione e gestione, e poi, si legge nella deliberazione, il Consiglio esprime al Massarucci i sensi della viva gratitudine, che gli reca l'Istituto, per la sua opera attiva ed efficace. A questa deliberazione assistette il sindaco capitano Mariotti, e non mosse alcuna osservazione; né fece rimostranze il Corsi, che non era in buon accordo col Massarucci, come afferma il Com. Piacentini, e del nella precedente seduta dello stesso giorno 3 gennaio 1906 era stato nominato consigliere di amministrazione.

E quando nel corso di questa istruttoria fu invitato il Mariotti a spiegare quel suo silenzio messo a riscontro coi verbali da lui redatti nel 21 e 23 dicembre dichiarò aver scelto silenzio, perché? In pensiero (sono le sue parole) che in sostanza Massarucci aveva perduto il suo tempo e lavorava ed avrebbe avuto diritto ad un certo compenso, mentre poi il Corsi, di cui il Massarucci era vittima, confermava

o migliaia e migliaia di lire. Il Massarucci (continuò
a dire il Mariotti), parlando con me, diceva credere
si in diritto di prelevare dalla somma depositata ciò
che gli spettava come spese e rimborso di vetture.

Ora se il Consiglio, pur sapendo che il Massarucci non aveva versato nella cassa la residua somma, lo gratificò con la doppia indennità, di cui teste si è parlato, ritenendo che ad esso il Massarucci avesse diritto, non è ardito, anzi è assai plausibile il supporre che il Massarucci, nel ritenere la somma non avesse avuto il pensiero di farla sua per appropriarla arbitrariamente, ma avesse creduto poterla trattenere, per poi con essa compensarsi di ciò che stimava essergli veramente dovuto. E non è inutile notare avere il Massarucci fin dall'primarie richieste della somma, fatto accenno al suo diritto alle indennità, per ritenerla.

E se così s'è pensato, segue che, nella mancanza d'indizi sicuri sufficienti sul momento che inducono il Massarucci a trattenere la somma, rimane solo accertato, come circostanza di fatto, che egli, per un certo tempo, ritenne il denaro senza versarlo alla cassa dell'Istituto, circostanza che, da sola, non può integrare l'ipotesi di un'appropriazione indebita, non essendo sufficienti gli indizi sull'elemento intenzionale dell'agente. Né questa conclusione può venir meno pel fatto che, dopo la deliberazione del Consiglio del 3 gennaio, il Massarucci consegnò la somma al cassiere Cimino; imperocché questa circostanza avrebbe potuto aver valore nel caso Massarucci avesse eseguita la consegna, senza che fosse avvenuto verun altro fatto che alla medesima lo avesse determinato, ma ciò non è, imperocché, dopo la deliberazione del 3 gennaio, i sindaci, per ben due volte, tornarono a denunciare il Massarucci sia per l'omesso versamento della somma, sia per avere col fatto abbandonata la carica di consigliere delegato; e fu dopo que-

sti verbali che la somma venne dal Massarucci consegnata al cassiere Cimino, come può desumersi (e poco sopra si è detto) dalla deliberazione del Consiglio del 28 dello stesso mese di gennaio, con la quale venne sospesa la liquidazione delle varie indennità al Massarucci, sospensione però che poscia fu con altra deliberazione revocata.

Per siffatti motivi

Visti gli art. 104, 140, 839 n. 1, 863, 246, 836, 861 cod. comm.
2° cod. proc. penale e 17 del regolamento giudiziario
del Senato, tutte le acquisizioni del P. M.

La Commissione

Sulle conformi conclusioni del P. Ministero
Dichiara non farsi luogo a procedere contro l'onorevole Senatore conte Alcega Massarucci per estinzione dell'azione penale ai sensi degli art. 839 e 861 del cod. di comm. per i capi d'imputazione di omessa tenuta del libro dei soci, irregolare tenuta degli altri libri prescritti dal cod. suddetto, e di omessa dichiarazione della somma effettivamente versata in atti della società anonima per azioni "Istituto di assicurazione sulla vita ed ammortamento fondiario".

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro il suddetto on. Massarucci per capo d'imputazione a lui ascritto ai termini dell'art. 246 cod. di commercio per inesistenza di reato.

Dichiara non farsi luogo a procedimento contro l'on. Massarucci per difetto di sufficienti indizi tanto per capo d'imputazione di avere falsamente attestato sui certificati delle azioni di essere stato il capitale iniziale interamente versato, quanto per capo di imputazione di appropriazione indebita di circa lire tremila a danno della società sopradetta.

Ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re presso il Tribunale di Roma per ogni ulteriore provvedimento a carico degli altri imputati.

originale del
11-8-1910

Deciso in Roma il 16 giugno 1910.

- " Serattelli
- " Cark Rotta
- " Giannetto Caravita
- " Antonio Cipolletti
- " Calcevanini Albani
- " Nicola Pizzoni
- " Guglielmo Legnani

Al richiamo del Sig. Cancelliere dell'Alta Corte di Giustizia, nel proprio ufficio al palazzo del Senato in Piazza Madonna di Loreto, ho ricevuto l'incarico di notificare la presente ordinanza:

1. Al Sig. Comm. Eugenio Cofani quale rappresentante il P. Ministero presso l'Alta Corte di Giustizia
 2. Al Sig. Avv. Paolo Romano Marini Dotto in Via Lungaevere Millini n. 39 quale Procuratore Speciale di Renato Conado fu Leonardo costituito Parte Civile
 3. All'Onorevole Senatore Conte Akeo Massarucci, mediante consegna di singole copie autentiche;
- Per S. E. il Comm. Cofani a mani del Sig. Maranini Annibale sostituto segretario che si è incaricato del recapito in di lui presenza assenza dall'ufficio.
- Per il Sig. Avv. Paolo Romano Marini a mani del sostituto avv. Raffaele che si è incaricato della consegna in assenza propria di avv. Marini.
- Per l'On. Senatore Conte Massarucci consegnandola negli uffici del Senato al Sig. Comm. Federico Dazzi direttore di segreteria che si è incaricato del recapito, in di lui assenza propria.

Roma li Undici Agosto 1910 Corquato Santoni - uff. giud.